

STATUTO

L'ISOLA CHE NON C'E' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERME VIGLIATORE ME VIA I
MAGGIO 48

Numero REA: ME - 245522

Codice fiscale: 03554550834

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-02-2019 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al numero 42452/9636	
	Statuto della società "L'ISOLA CHE NON C'E' SOCIETA' COOPERA-	
	TIVA SOCIALE - ONLUS"	
	DENOMINAZIONE SEDE DURATA	
	Articolo 1 - (Costituzione-denominazione-sede)	
	E' costituita la Società Cooperativa denominata "L'ISOLA CHE	
	NON C'E' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS" . La società è a	
	mutualità prevalente.	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili le norme sulle società a re-	
	sponsabilità limitata.	
	La società ha sede nel comune di Terme Vigliatore.	
	Il trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso	
	comune potrà esser deciso dall'organo amministrativo e non	
	comporterà modifica dello statuto.	
	Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi se-	
	condarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da	
	questo sopra indicato.	
	Queste ultime delibere in quanto modifiche statutarie, rien-	
	trano nella competenza dell'assemblea dei soci.	
	Articolo 2 - (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2080 salvo pro-	
	roga o scioglimento anticipato nelle forme e con gli effetti	
	di legge.	

	SCOPO-OGGETTO	
	Articolo 3 - (Scopo mutualistico e regole dell'attività mutualistica)	
	La Cooperativa non ha fini di lucro, e nel rispetto delle	
	clausole di mutualità previste dalla legge allo scopo di per-	
	seguire l'interesse generale della comunità alla promozione	
	umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso	
	la gestione, per conto proprio e di terzi di servizi so-	
	cio-sanitari ed educativi e delle attività previste nella	
	lettera a) del primo comma dell'artico 1 e della legge 8 no-	
	vembre 1991 numero 381.	
	La Cooperativa svolge la propria attività mutualistica in	
	funzione del conseguimento dell'oggetto sociale di cui ap-	
	presso, le cui regole di svolgimento e di relativi criteri,	
	con specifico riferimento ai rapporti tra la società ed i so-	
	ci, saranno previsti in apposito regolamento che, predisposto	
	dall'organo amministrativo verrà approvato dall'assemblea	
	straordinaria della società ai sensi e per gli effetti del-	
	l'ultimo comma-seconda parte-dell'art. 2521 del c.c., preci-	
	sando che nella costituzione ed esecuzione dei rapporti mu-	
	tualistici gli amministratori devono rispettare il principio	
	di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione	
	della qualità e della quantità dei rapporti mutualistici la	
	parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ri-	
	partizione dei ristorni.	

	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	Articolo 4 - (Oggetto sociale)	
	La Società è retta dai principi e dal metodo della mutualità	
	senza finalità speculative, perseguendo gli scopi di cui alle	
	leggi regionali n. 37 e del 18 agosto 1978 e del 12 giugno	
	1976 e n.25/93 e successive modifiche ed integrazioni, nonché	
	rifacendosi ad ogni altro provvedimento emanato ed emanando	
	sulla cooperazione in genere e si propone di conseguire per i	
	propri soci, tramite la gestione in forma associata dell'A-	
	zienda e la loro partecipazione diretta all'attività lavora-	
	tiva, continuità di occupazione e le migliori condizioni eco-	
	nomiche, sociali e professionali, nel rispetto degli scopi	
	mutualistici, nonché favorire lo sviluppo di una nuova im-	
	prenditorialità nel Mezzogiorno e l'ampliamento della base	
	produttiva ed occupazionale ai sensi e per gli effetti della	
	legge 28 febbraio 1986 n. 44, n. 236/93 e successive modifi-	
	che ed integrazioni, nonché di ogni altra legge Regionale,	
	Nazionale e Comunitaria in tema di imprenditoria Giovanile.	
	La Società, in particolare, potrà svolgere l'attività di:	
	- gestione di scuole materne, baby parking, asili nido, atti-	
	vità para-scolastiche; assistenza ed orientamento ai bambini	
	sotto gli aspetti educativi e pedagogici;	
	-gestione di servizi di mensa scolastica;	
	-gestione di impianti ricreativi e per il tempo libero per	

	bambini e per anziani, organizzazione e gestione di attività	
	spettacolistiche, feste e animazioni culturali;	
	-organizzazione e gestione colonie, soggiorni climatici, va-	
	canze;	
	-gestione di impianti sportivi, piscine, palestre, campi gio-	
	co;	
	-organizzazione e gestione di attività di assistenza all'in-	
	fanzia in genere;	
	-realizzazione di corsi di natura scolastica e para-scola-	
	stica nei vari gradi di insegnamento, sia materne, elementari	
	che medie e superiori, con interesse alla integrazione didat-	
	tica delle lingue estere, attraverso la istituzione di corsi	
	e scuole oltre che attività di gestione e organizzazione per	
	conto di terzi di strutture didattiche;	
	-formazione professionale e specializzazione post-scolastica	
	attraverso appositi corsi sia di natura privata che conven-	
	zionata con aziende ed enti pubblici, nei diversi settori del	
	lavoro e della specializzazione occupazionale;	
	-insegnamento delle lingue estere e di attività collatera-	
	li-didattico-applicative e formazione di corsi in Italia e	
	all'estero legate all'insegnamento della lingua di interesse	
	dei corsi realizzati;	
	- formazione del personale docente e specializzazione dei	
	giovani per l'insegnamento nel mondo della scuola, di ogni	
	ordine e grado, attraverso corsi finalizzati alla preparazio-	

	ne didattica-applicativa per una qualificazione dell'occupa-	
	zione scolastica;	
	- realizzazione di centri di promozione culturale, socia-	
	le, biblioteche, centri linguistici, cineforum, attività di	
	animazione, circoli ricreativi di assistenza dei giovani, ed	
	ogni altra iniziativa utile alla migliore applicazione dei	
	principi scolastici in collegamento con la vita sociale; cor-	
	si di danza, ginnastica e corsi di educazione musicale;	
	- realizzazione di centri meccanografici, elettronici, im-	
	pianti audio-visivi, didattici e sociali, utili all'espleta-	
	mento di corsi specializzati polisettoriali per nuove inizia-	
	tive occupazionali, principalmente tendenti alla qualifica-	
	zione dei giovani ed alla riqualificazione della manodopera	
	occupata. Per le finalità di cui ai punti precedenti la so-	
	cietà potrà stipulare convenzioni, contratti e accordi opera-	
	tivi con aziende, Enti privati e pubblici, aprire filiali e	
	sedi secondarie, compiere tutte le operazioni mobiliari ed	
	immobiliari utili al raggiungimento dello scopo sociale. Essa	
	potrà aderire a Consorzi di Cooperative e a Confederazioni	
	ed Associazioni Cooperativistiche.	
	La società, per il raggiungimento degli scopi di cui sopra,	
	si avvarrà di procedure di programmazione pluriennale fina-	
	lizzate allo sviluppo aziendale; costituirà altresì fondi per	
	lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione o il potenzia-	
	mento aziendale, mediante speciali conferimenti da parte di	

	soci e non soci, attribuendo a questi ultimi la qualità di	
	soci.	
	Potrà compiere inoltre, tutte le operazioni economiche, com-	
	merciali, mobiliari e finanziarie, non nei confronti del pub-	
	blico necessarie o utili allo sviluppo delle attività delle	
	imprese cooperative. Per il conseguimento di tutti gli scopi	
	sopradetti la cooperativa potrà usufruire di contributi, sus-	
	sidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in	
	genere statali, regionali, comunitarie e di ogni altro Ente.	
	SOCI COOPERATORI	
	Articolo 5 - (Soci Cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato, nel rispetto degli articoli	
	2519 e 2522 del c.c..	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti	
	alle seguenti categorie :	
	a) Soci prestatori, vale a dire persone fisiche che possiedo-	
	no i necessari requisiti tecnico/professionale e svolgono la	
	loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi	
	sociali mettendo a disposizione le proprie capacità profes-	
	sionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di	
	lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risulta-	
	ti economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	b) Soci volontari, persone fisiche che prestano la loro atti-	
	vità gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai	
	sensi e per gli effetti della Legge 381/1991 e nei limiti	

	previsti dalla legge.	
	c) Soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo, diretta-	
	mente o indirettamente dei servizi prestati dalla Cooperativa.	
	Possono altresì essere soci cooperatori le persone giuridiche	
	pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanzia-	
	mento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Inoltre possono essere soci associazioni ed enti che siano in	
	grado di concorrere all'oggetto sociale.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci	
	in base all'appartenenza a ciascuna della categorie su indi-	
	cate.	
	In nessun caso possono esser soci cooperatori coloro che e-	
	sercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della	
	Cooperativa, secondo la valutazione dell'Organo amministrati-	
	vo.	
	Articolo 6 - (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà prestare all'Or-	
	gano amministrativo domanda scritta che dovrà contenere se	
	trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condi-	
	zione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né su-	

	periore ai limiti di legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali.	
	Fermo restando il secondo comma dell'articolo 2522 del codice	
	civile se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b),c),d) relativi alle	
	persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	
	seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale e la cittadinanza;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità delle persone che sottoscrivono la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda se-	
	condo criteri non discriminatori, coerenti con lo sviluppo	
	mutualistico e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo sul	
	libro dei soci. L'Organo amministrativo deve, entro 60 (ses-	
	santa) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della do-	
	manda di ammisssione e comunicarla all'interessato. Qualora	
	la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo ammini-	
	strativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decaden-	

	za di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.	
	Gli Amministratori, nella relazione del bilancio o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determi-	
	nazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Articolo 7 - (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-	
	l'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assem-	
	blea in sede di approvazione del bilancio su proposta del-	
	l'organo amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal registro imprese e/o dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	Articolo 8 - (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	

	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di mor-	
	te, se il socio è persona fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o li-	
	quidazione se il socio è diverso dalla persona fisica.	
	Articolo 9 - (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla entro	
	60 (sessanta) giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo ammi-	
	nistrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può	
	proporre opposizione al Tribunale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in cor-	
	so, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo ammi-	
	nistrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorre-	

	re l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Articolo 10)- (Esclusione).	
	L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che, nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a)- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b)-che risulti inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c)-che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;	
	d)- che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine di almeno quindici giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;	
	e)-che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	

	opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dal-	
	la comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale deter-	
	mina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.	
	Articolo 11)- Liquidazione della quota.	
	I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, la cui liquidazione	
	avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale	
	lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio,	
	diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore al-	
	l'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Articolo 12) - Morte del socio.	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto, hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, nella misura e con le modalità di cui	
	al precedente articolo 11).	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale spet-	
	tante, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale	
	risultino gli aventi diritto.	

	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi entro sei mesi	
	dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione, si applica l'articolo 2347,	
	commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla so-	
	cietà, subentrano nella partecipazione del socio deceduto,	
	previa deliberazione dell'organo amministrativo, che ne ac-	
	cetta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente articolo 6).	
	In mancanza, si provvede alla liquidazione ai sensi dell'ar-	
	ticolo 11).	
	Artico 13)- Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati.	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	to, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dal-	
	la data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale	
	lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto, sarà devoluto con deliberazione	
	dell'organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lette-	
	re b,c ed e, dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed	
	al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal rego-	

	lamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante da rim-	
	borso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove prevista da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
	nite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del c.c..	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello steso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	PATRIMONIO SOCILAE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Articolo 14 - Elementi Costitutivi	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato dai con-	
	ferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da	
	quote ciascuna di valore non inferiore nè superiore ai limiti	
	di legge;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili e	
	con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai so-	

	ci receduti ed esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote, formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o previ-	
	sta per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge e/o di sta-	
	tuto, ovvero per deliberazione dell'assemblea non possono es-	
	sere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè al-	
	l'atto dello scioglimento della società.	
	Articolo 15 - Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, nè essere cedute con effetto verso la società sen-	
	za l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire anche in parte le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con	
	lettera raccomandata fornendo le indicazioni relative al po-	
	tenziale acquirente previste nel precedente articolo 6, con-	
	trofirmare per conferma ed accettazione dal potenziale acqui-	
	rente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventua-	
	li dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	

	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel registro	
	imprese e/o nel libro dei soci l'acquirente che abbia i re-	
	quisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'assemblea.	
	Articolo 16 - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di o-	
	gni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (cen-	
	tottanta gironi), qualora venga redatto il bilancio consoli-	
	dato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della società segnalate dall'organo	
	amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza	
	di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al 30%;	
	b) al fondo mutualistico per l'approvazione e lo sviluppo	

	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992	
	n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale nei limiti	
	ed alle condizioni previste dall'articolo 7 della legge	
	31.01.1992 n.59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura superiore al limite sta-	
	bilito dal codice civile per le cooperative a mutualità pre-	
	valente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può realizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire dividendi ai soci non cooperatori nella misura mas-	
	sima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità pre-	
	valente.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per	
	le cooperative a mutualità prevalente.	
	Articolo 17 - Ristorni	
	L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo	
	di ristorno, qualora lo prevedano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, delibera	

	sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa	
	vigente.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà in ogni	
	caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed	
	il socio stesso.	
	Nella delibera di distribuzione dei ristorni ai soci, l'As-	
	semblea potrà avvalersi delle facoltà previste dall'ultimo	
	comma dell'art. 2545 sexies c.c..	
	ORGANI SOCIALI	
	Articolo 18 - Organi	
	Sono organi della società:	
	a) L'Assemblea dei soci;	
	b) l'organo amministrativo;	
	c) L'Organo di controllo, se nominato.	
	Articolo 19 - Assemblea	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi a cura del-	
	l'organo amministrativo mediante lettera raccomandata A.R. o	
	altro mezzo idoneo ad assicurare l'avvenuta ricezione, invia-	
	ta otto giorni prima dell'adunanza contenente l'ordine del	
	giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purchè in ita-	
	lia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazio-	
	ne, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello	
	della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'As-	

	semblea si reputa validamente costituita quando ad essa par-	
	tecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli ammini-	
	stratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e	
	nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Articolo 20 - Funzioni dell'Assemblea	
	L'Assemblea:	
	1)approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) procede alla nomina dell'organo amministrativo;	
	3) procede all'eventuale nomina dell' Organo di controllo;	
	4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli am-	
	ministratori ed ai sindaci;	
	5)approva i regolamenti interni;	
	6)delibera di compiere operazioni che comportano una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'at-	
	to costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci;	
	7) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello	
	statuto;	
	8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Revisori;	
	9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli	
	argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua	
	approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al preceden-	

	te punto 7 deve essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi in-	
	dicati all'art. 16.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono	
	alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli	
	Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	Art. 21 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci	
	presenti o rappresentati in assemblea.	
	Quando si tratta di deliberare sulla modifica dell'oggetto	
	sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento an-	
	ticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di	
	liquidazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita	

	con la presenza di metà più uno dei soci e delibera con il	
	voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti.	
	Art. 22 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventual-	
	mente anche in allegato l'identità dei partecipanti. Nel ver-	
	bale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro	
	dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto	
	da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo,	
	nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obbli-	
	ghi di deposito o di pubblicazione.	
	Art. 23 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel registro imprese e /o nel libro dei soci da alme-	
	no 40 (quaranta) giorni e che non siano in mora nei versamen-	
	ti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Ammi-	

	nistratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372	
	del codice civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due	
	soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Art. 24 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assem-	
	blea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Art. 25 (Amministrazione)	
	La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministra-	
	zione, composto da tre a cinque membri, secondo il numero de-	
	terminato dai soci al momento della nomina, al quale spettano	
	tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione,	
	spettando al presidente del Consiglio la rappresentanza della	
	società.	
	Gli amministratori durano in carica per il tempo stabilito	
	all'atto della nomina per la durata massima di tre esercizi	
	sociali. Nel caso di nomina per un periodo fissato all'atto	
	della nomina, scadono alla data dell'assemblea convocata per	

	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 26 (Consiglio di amministrazione)	
	Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a	
	ciò non provveda l'assemblea; può inoltre nominare uno o più	
	vice presidenti ed un segretario.	
	Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo di-	
	verso dalla sede sociale, purchè in Italia, tutte le volte	
	che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fat-	
	ta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.	
	La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da	
	spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del con-	
	siglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con	
	telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spe-	
	dire almeno due giorni prima.	
	Sono comunque validamente costituite le riunioni del consi-	
	glio di amministrazione, anche in difetto di formale convoca-	
	zione, quando siano presenti tutti gli amministratori e l'or-	
	gano di controllo se nominato.	
	Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con	
	la presenza della maggioranza dei suoi membri.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute	

	dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato	
	dagli intervenuti.	
	Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario.	
	I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizio-	
	ni in cui possono impugnare le delibere assembleari, in quan-	
	to compatibili.	
	Art. 27 (Sostituzione degli amministratori)	
	Per la sostituzione dei componenti il consiglio di ammini-	
	strazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art.	
	2386 c.c..	
	Art. 28 (Poteri di gestione)	
	All'organo amministrativo, competono tutti i poteri per la	
	gestione della cooperativa.	
	Il consiglio di amministrazione e gli amministratori nell'am-	
	bito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone	
	i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimen-	
	to di determinati atti o categorie di atti.	
	All'organo amministrativo spetta la competenza per adottare	
	le deliberazioni concernenti il trasferimento della sede so-	
	ciale nel territorio comunale.	
	Art. 29 (Deleghe)	
	Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dal-	
	l'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto	

	o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, i-	
	vi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo	
	composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti	
	della delega e dei poteri attribuiti.	
	Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissio-	
	ne, recesso o esclusione dei soci e gli atti per legge riser-	
	vati al consiglio.	
	Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministra-	
	zione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul ge-	
	nerale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evo-	
	luzione nonchè sulle operazioni di maggiore rilievo effettua-	
	te dalla cooperativa e dalle sue controllate.	
	Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo	
	di due ad un massimo di tre membri.	
	I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere	
	revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.	
	Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consi-	
	glio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro	
	designato dal presidente.	
	Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del	
	comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio	
	di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza	
	dei voti dei componenti.	
	Art. 30 (Rappresentanza)	
	La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del	

	consiglio di amministrazione, ai vicepresidenti e agli ammi-	
	nistratori delegati secondo quanto stabilito dalla delibera-	
	zione di nomina.	
	Art. 31 (Rimborsi e compensi)	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni dell'ufficio.	
	L'assemblea determina eventualmente il compenso degli ammini-	
	stratori.	
	L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministra-	
	tori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la riso-	
	luzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del man-	
	dato.	
	Gli amministratori sono dispensati dall'obbligo di presentare	
	cauzioni.	
	Art. 32 (Controllo diretto dei soci)	
	I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei	
	conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni con-	
	trate con la società, esercitano i poteri di controllo di-	
	retto loro attribuiti dalla legge.	
	Art. 33 (Sindaco e revisore contabile)	
	Nei casi previsti dalla legge, la nomina dell'organo di con-	
	trollo è obbligatoria. Si applicano, in quanto compatibili,	
	le disposizioni sulla società a responsabilità limitata	
	(art.2543 c.c.).	
	SCIoglimento, LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE	

	Art. 34 (Scioglimento)	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	L'Assemblea delibera o accerta lo scioglimento della coopera-	
	tiva nei casi in cui tale accertamento non compete agli ammi-	
	nistratori.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo	
	deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla	
	legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.	
	L'Assemblea nomina i liquidatori determinando:	
	- il numero dei liquidatori;	
	- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funziona-	
	mento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento	
	del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;	
	- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
	Art. 35 (Devoluzione)	
	L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione,	
	dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente ma-	
	turati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al	
	presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514	
	lettera d) c.c.	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 36 (Regolamenti)	

	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti in-	
	terni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa	
	vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplina-	
	re il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i re-	
	golamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea	
	con le maggioranze previste dal precedente art. 21.	
	Art. 37 (Prevalenza della mutualità)	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in	
	prevalenza nell'ambito della mutualità e pertanto, ai sensi	
	dell'art. 2514 del codice civile, alla società cooperativa è	
	fatto divieto di:	
	a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo previsto dei buoni postali fruttiferi aumentato di	
	due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscri-	
	zione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti ri-	
	spetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	In caso di scioglimento la società cooperativa dovrà devolve-	
	re l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Le clausole suddette sono inderogabili e devono essere di	
	fatto osservate.	

	Art. 38 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative. Per quanto	
	non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la	
	"disciplina delle società cooperative", a norma dell'art.	
	2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle so-	
	cietà a responsabilità limitata.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del bilancio d'eser-	
	cizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di	
	cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti	
	altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiun-	
	to un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Orga-	
	no amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per ade-	
	guare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni,	
	semprechè nel frattempo il numero dei soci cooperatori non	
	sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.	
	F.ti Munafò Giuseppa,Grasso Antonietta,Pino Santi,Sebastiano	
	Biondo Notaio.	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale del do-	
	cumento su supporto cartaceo, rilasciato ai sensi dell'arti-	
	colo 22, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, che si	
	trasmette ad uso del Registro Imprese.	